



N. ~~25/2013~~ R.C.P.

19/2014

IL TRIBUNALE DI PESCARA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott.ssa Anna Fortieri

Presidente est.

Dott.ssa Domenica Capezzerà

Giudice

Dott.ssa L.Tiziana Marganella

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO PREVENTIVO

I. LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

La **Eugenio Cetrullo S.a.s. di Alberto Cetrullo & C.**, con sede in Pescara, viale Regina Margherita n. 55, con ricorso depositato in data 1 agosto 2014, ha avanzato domanda di ammissione al concordato preventivo meramente liquidatorio.

La debitrice ha prospettato l'intenzione di effettuare il risanamento sulla base di un piano, depositato in data 15.12.2014 e integrato in data 28 aprile 2015, che risulta così articolato:

1) Liquidazione dei beni mobili e immobili;

2) [REDACTED]


3) [REDACTED]

4) [REDACTED]

O
M
I
S
S
I
S














Quanto alle modalità della liquidazione, ci si riporta alla procedura di cui agli artt. da 105 a 108-ter L.F. Il liquidatore compirà tutte le attività necessarie o utili alla liquidazione dei cespiti, procedendo comunque agli atti di vendita previa autorizzazione del comitato dei creditori e secondo procedure competitive, sulla base dei valori già determinati.








P.Q.M.

omologa il concordato preventivo proposto dalla **Eugenio Cetrullo S.a.s. di Alberto Cetrullo & C.**, con sede in Pescara viale Regina Margherita n. 55, con ricorso depositato in data 01 agosto 2014 e con piano e proposta depositati in data 15.12.2014, integrati in data 28 aprile 2015;

1. nomina liquidatore l'Avv. **Luciano Di Carlantonio**, con studio in Pescara alla Via C. Battisti, 177;
2. nomina componenti del comitato dei creditori il 

3. dispone le seguenti modalità di liquidazione:



- a) il liquidatore provvederà a redigere e depositare in cancelleria, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, un elenco delle passività, sentiti la debitrice e il commissario giudiziale;
- b) il liquidatore provvederà alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni ceduti, nonché al compimento di tutte le attività necessarie o utili alla liquidazione nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 105 a 108-ter L.F., mediante procedure competitive e sulla base dei valori determinati in corso di procedura;
- c) prima di procedere agli atti indicati nell'art. 182 quarto comma L.F. il liquidatore acquisirà l'autorizzazione del comitato dei creditori ed il parere del commissario giudiziale e del legale rappresentante della debitrice e notizierà il giudice delegato;
- d) per il compimento di altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e per la nomina di avvocati, coadiutori o ausiliari tecnici il liquidatore acquisirà il parere del comitato dei creditori, del commissario giudiziale e del legale rappresentante della debitrice e notizierà il giudice delegato;
- e) per le spese necessarie il liquidatore provvederà a richiedere l'anticipazione al commissario giudiziale, che utilizzerà il deposito giudiziario già in essere, previa autorizzazione del giudice delegato (da richiedere con specifica indicazione dell'entità, della natura, della finalità della spesa e dell'entità residua del deposito);
- f) il liquidatore verserà le somme comunque ricavate dall'attività di liquidazione sul conto corrente da accendere presso la s.coop.. Banca Popolare dell'Emilia Romagna, (nel rispetto delle condizioni assicurate per i depositi disposti da questo tribunale ed intestato alla procedura concorsuale), dal quale il liquidatore potrà effettuare direttamente i prelievi necessari, trasmettendo trimestralmente copia dell'estratto conto ai componenti del comitato dei creditori, al commissario giudiziale, al legale rappresentante della debitrice ed al giudice delegato;
- g) il liquidatore predisporrà ogni sei mesi una relazione sullo stato della liquidazione, contenente l'indicazione delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico, da depositare in cancelleria e da comunicare al commissario giudiziale, al legale rappresentante della debitrice ed al comitato dei creditori, che potranno presentare osservazioni;



- h) il liquidatore provvederà ad informare tempestivamente il giudice delegato, il commissario giudiziale ed il comitato dei creditori di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire alla corretta attuazione del piano;
- i) il liquidatore provvederà, subito dopo il perfezionamento dei singoli atti di liquidazione, a distribuire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti secondo l'ordine previsto nella proposta omologata, tenendo conto delle spese di procedura già sostenute e prevedibilmente da sostenere che possano eccedere le disponibilità dell'apposito deposito giudiziario già in essere, previa formazione di piani di riparto da sottoporre al parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori e da comunicare al legale rappresentante della debitrice;
- j) il liquidatore effettuerà i pagamenti ai singoli creditori mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successiva trasmissione al commissario giudiziale, al comitato dei creditori ed al legale rappresentante della debitrice di copia della relativa documentazione;
- k) per i pagamenti di crediti contestati il liquidatore provvederà a depositare gli importi risultanti dall'elenco di cui al punto a), maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o ipoteca, degli interessi maturati, in distinti libretti di deposito bancario (da accendere presso la s.coop. Banca Popolare dell'Emilia Romagna e alle condizioni assicurate da tali banche per i depositi giudiziari dal Tribunale) intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato;
- l) analogamente il liquidatore procederà per i pagamenti destinati a creditori irreperibili;
- m) lo svincolo delle somme depositate ai sensi dei punti k) e l) verrà disposto dal giudice delegato, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione;
- n) delle operazioni di riparto eseguite il liquidatore darà notizia al giudice delegato con apposite e documentate relazioni;



o) esaurito l'incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione, ai sensi dell'art. 116 L.F.;

4. **dispone** che il presente decreto sia, a cura della cancelleria, pubblicato a norma dell'art. 17 L.F. e comunicato alla debitrice, al liquidatore ed al commissario giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 16 gennaio 2017.

Il Presidente Estensore

Dott.ssa Anna Fortieri

